



CASA RIFORMISTA REGOLAMENTO INTERNO DEL GRUPPO CONSILIARE XII Legislatura

Sommario

- Art. 1 – Gruppo consiliare
- Art. 2 – Indirizzo politico
- Art. 3 – Organi del Gruppo
- Art. 4 – Assemblea del Gruppo
- Art. 5 – Presidente
- Art. 6 – Vice Presidente
- Art. 7 – Gestione amministrativa del Gruppo
- Art. 8 – Sanzioni
- Art. 9 – Approvazione e modificazioni al regolamento
- Art. 10 – Norma finale

Articolo 1

(Gruppo consiliare)

1. Il presente Regolamento disciplina le attività svolte dal Gruppo consiliare Casa Riformista, secondo quanto previsto all'articolo 14 del Regolamento interno 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale) del Consiglio regionale della Toscana.
2. Il Gruppo è composto dalle consigliere e dai consiglieri che in data 17 novembre 2025 hanno dichiarato di aderire al Gruppo consiliare Casa Riformista e dalle consigliere e dai consiglieri che successivamente vi aderiranno secondo quanto disciplinato al comma 3.
3. Le ammissioni di altre consigliere o altri consiglieri che intendono aderire al Gruppo successivamente alla sua costituzione, sono approvate a maggioranza assoluta dall'Assemblea del Gruppo su proposta del Presidente del Gruppo e formalizzate come previsto dall'art. 13, comma 4, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.
4. La denominazione ufficiale del Gruppo è Casa Riformista (Italia Viva - + Europa), in forma abbreviata è CR.

Articolo 2

(Indirizzo politico)

1. È compito del Presidente, del Vice Presidente e dell'Assemblea del Gruppo, concorrere alla elaborazione, formazione ed esecuzione dell'indirizzo politico del Gruppo.
2. Gli organi del Gruppo promuovono la massima partecipazione ed il coinvolgimento di tutte le consigliere e i consiglieri di Casa Riformista.
3. Negli Organi del Gruppo e nelle successive nomine effettuate all'interno del Gruppo deve essere favorita l'adeguata presenza di entrambi i generi.
4. Ciascun componente si impegna ad assicurare l'attuazione unitaria degli indirizzi decisi collegialmente dal Gruppo.
5. Ogni consigliere è tenuto ad informare preventivamente il Presidente della presentazione degli atti di propria prerogativa, allo scopo di garantire il coordinamento complessivo dell'azione del Gruppo.

Articolo 3

(Organi del Gruppo)

1. Sono organi del Gruppo i seguenti:
 - l'Assemblea;
 - il Presidente;
 - il Vice Presidente;

– il Tesoriere.

2. Un consigliere può svolgere più incarichi contemporaneamente.

Articolo 4 (Assemblea del Gruppo)

1. L'Assemblea è costituita da tutte le consigliere e i consiglieri che appartengono al Gruppo ed elabora e determina le linee d'indirizzo politico così come definite ai sensi dell'articolo 2.

2. L'Assemblea elegge al suo interno, a maggioranza assoluta, il Presidente e, su indicazione di questo, il Vice Presidente e il Tesoriere.

2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno la metà delle consigliere e dei consiglieri del Gruppo. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

3. Le operazioni di voto si svolgono per alzata di mano. Nelle circostanze in cui le votazioni dovessero riguardare le persone, il Presidente può stabilire che avvengano a scrutinio segreto.

4. L'Assemblea approva il rendiconto annuale delle spese sostenute entro quarantacinque giorni dalla chiusura dell'esercizio, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 83 (Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari. Abrogazione della l.r. 60/2000 e della l.r. 45/2005. Modifiche alla l.r. 61/2012).

Articolo 5 (Presidente)

1. Il Presidente ha titolo per rappresentare il Gruppo in tutte le sedi politiche e istituzionali in cui è chiamato a farlo e agisce attenendosi alle facoltà assegnategli dallo Statuto della Regione Toscana, dal Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale, e dalle disposizioni di legge.

2. Il Presidente:

- a) promuove l'azione del Gruppo in maniera partecipata ed efficace,
- b) coordina l'attività degli uffici del Gruppo, coadiuvato dagli altri organi dello stesso;
- c) convoca e presiede l'Assemblea;
- d) propone all'Assemblea il Vice Presidente e il Tesoriere ai sensi dell'articolo 4, comma 2;
- e) sottoscrive il rendiconto di cui all'articolo 6 della l.r. 83/2012.

3. Il Presidente con propria determinazione:

- a) autorizza, sentito il Tesoriere, tutte le spese sostenute dal Gruppo in conformità a quanto previsto dalla deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Toscana 10 dicembre 2013, n. 111;
- b) assegna le mansioni prevalenti e i ruoli di ciascun componente dell'ufficio di segreteria del Gruppo;
- c) disciplina ogni altro aspetto di carattere gestionale e organizzativo.

4. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente del Gruppo.

Articolo 6 (Vice Presidente)

1. Il Vice Presidente condivide, insieme al Presidente, le responsabilità politiche ed esercita funzioni di supplenza in caso di impossibilità, assenza o impedimento del Presidente. Coadiuva e rappresenta lo stesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 7 (Gestione amministrativa del Gruppo)

1. Il Tesoriere coordina la gestione amministrativa del Gruppo. Egli cura la gestione del bilancio e del patrimonio del Gruppo e collabora con il Presidente nella redazione del rendiconto annuale delle spese sostenute.

2. Le risorse finanziarie del Gruppo sono assegnate secondo le modalità previste dall'articolo 1 della l.r. 83/2012 e possono essere utilizzate, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della medesima legge, esclusivamente ai fini istituzionali del Gruppo riferiti all'attività del Consiglio regionale.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono gestite nel rispetto del disciplinare di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Toscana n. 111/2013 e con riferimento alle spese ammissibili, il Presidente del Gruppo può, con propria determinazione, stabilire ulteriori limitazioni alle fattispecie previste nonché importi massimi per determinate tipologie di spesa.

4. Con atto interno del Gruppo, nel rispetto della normativa vigente, sono preventivamente definiti i criteri generali e gli indirizzi per la gestione e l'utilizzo delle risorse finanziarie, con riferimento sia all'attività del Gruppo nel suo complesso sia a quella dei singoli consiglieri.

5. Il rendiconto del Gruppo è approvato dall'Assemblea entro quarantacinque giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 8 (Sanzioni)

1. Il Presidente del Gruppo, nel caso in cui siano segnalate violazioni del presente Regolamento o assenze ingiustificate da parte di una consigliera o un consigliere aderente al Gruppo, può assumere i seguenti provvedimenti:

- a) richiamo, sia in forma orale che scritta;
- b) sospensione dalla partecipazione alle riunioni degli organi del Gruppo;
- c) deferimento all'Assemblea del Gruppo, che delibera a maggioranza dei suoi componenti.

2. Contro i provvedimenti del Presidente di cui al punto a) e b) la consigliera o il consigliere può far ricorso all'Assemblea.

Articolo 9 (Approvazione e modificazioni al regolamento)

1. Il Regolamento del Gruppo è approvato dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Le eventuali e successive modifiche al Regolamento del Gruppo devono essere approvate secondo la stessa maggioranza di cui al comma 1.

Articolo 10 (Norma finale)

1. Per quanto non disciplinato e contenuto in questo Regolamento, si applicano le disposizioni del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

I Consiglieri

FRANCESCO CASINI



FEDERICO ELIGI



STEFANIA SACCARDI



VITTORIO SALOTTI

